**Allegato 1**

 **(articolo 3)**

 **Regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive**

**turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e**

**fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente**

**decreto.**

**0. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali**

 1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si

rimanda al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983

Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

 - Spazio calmo: luogo sicuro statico, contiguo e comunicante

con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non

deve costituire intralcio alla fruibilita' delle vie di esodo e deve

avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con

ridotte o impedite capacita' motorie in attesa dei soccorsi.

 - Corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale

e' possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del

corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino

all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in

almeno due direzioni, o fino al piu' prossimo luogo sicuro o via di

esodo verticale.

 - Colonna a secco: installazione di lotta contro l'incendio ad

uso dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida metallica

che percorre verticalmente l'edificio, di norma all'interno di

ciascuna via d'esodo verticale.

**1. Ubicazione**

1. Le attivita' ricettive possono essere ubicate:

 a) in edifici costruiti per tale specifica destinazione,

isolati o tra essi contigui;

 b) in edifici costruiti per tale specifica destinazione,

contigui e separati da altri aventi destinazioni diverse;

 c) nel volume di edifici aventi destinazione mista, con le

seguenti limitazioni:

 - e' ammessa la presenza di attivita' normalmente inserite in

edifici a destinazione civile e/o ad esse funzionali, ancorche'

ricomprese nell'elenco di cui all'allegato I del decreto del

Presidente della Repubblica n. 151/2011 (impianti termici,

autorimesse, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, attivita'

commerciali e simili);

 - non e' ammessa la presenza di quelle attivita', ricomprese

nell'elenco I del decreto del Presidente della Repubblica n.

151/2011, in cui sono detenute o manipolate sostanze o miscele

pericolose, o in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini

dell'incendio o dell'esplosione.

**2. Separazioni - Comunicazioni**

 1. Le attivita' ricettive possono comunicare con le altre

attivita' di seguito indicate:

 a) attivita' ad esse pertinenti, nel rispetto delle specifiche

norme tecniche di prevenzione incendi;

 b) attivita' non ad esse pertinenti, tramite filtro a prova di

fumo ed a condizione che le rispettive vie di esodo siano

indipendenti, salvo quanto previsto per le destinazioni miste.

 2. Gli elementi di separazione dalle attivita' indicate alle

lettere a) e b), di cui al comma 1, devono avere caratteristiche di

resistenza al fuoco almeno pari alla classe di resistenza al fuoco

piu' elevata tra quella richiesta per l'attivita' ricettiva e quella

richiesta per l'attivita' adiacente e comunque non inferiore a REI

30.

**3. Caratteristiche costruttive**

3.1. Resistenza al fuoco

 1. Per le strutture portanti e gli elementi di

compartimentazione, orizzontali e verticali, deve essere garantita

una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30; se l'attivita'

si estende oltre il quarto piano fuori terra, deve essere garantito

il Livello III di prestazione di cui al decreto del Ministro

dell'interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

74 del 29 marzo 2007.

 2. Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive norme

tecniche di prevenzione incendi.

 3. Nel caso di tetti di copertura non collaboranti alla statica

complessiva del fabbricato e' consentito che gli elementi strutturali

della copertura stessa, indipendentemente dall'altezza dell'edificio,

abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla

classe dei locali immediatamente sottostanti e comunque non inferiore

a R 30; cio' e' ammesso a condizione che la situazione al contorno

escluda la possibilita' di propagazione di un eventuale incendio ad

ambienti o fabbricati circostanti.

3.2. Reazione al fuoco

 1. I materiali devono avere adeguate caratteristiche di reazione

al fuoco e rispondere alle prescrizioni e limitazioni di seguito

indicate, in relazione al luogo di installazione.

 2. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle

rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non

separati dalle vie di esodo, si devono utilizzare prodotti aventi una

delle classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella,

distinte in funzione del tipo di impiego previsto:

 [Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15A0562700100010110001&dgu=2015-07-24&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-24&art.codiceRedazionale=15A05627&art.num=1&art.tiposerie=SG) (n. 1)

 E' ammessa anche l'installazione di prodotti isolanti con classi

di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, in funzione del

tipo di impiego previsto:

 [Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15A0562700100010110002&dgu=2015-07-24&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-24&art.codiceRedazionale=15A05627&art.num=1&art.tiposerie=SG) (n.2)

 Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione da

realizzare in sito affinche' lo stesso non sia direttamente esposto

alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco indicate

nella seguente tabella:

 [Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15A0562700100010110003&dgu=2015-07-24&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-24&art.codiceRedazionale=15A05627&art.num=1&art.tiposerie=SG) (n.3)

 3. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle

rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non

separati dalle vie di esodo, e' consentito mantenere in opera

materiali, ivi compresi arredi non classificati ai fini della

reazione al fuoco, fino ad un massimo del 25% della superficie totale

dell'ambiente in cui sono collocati. Nel computo dei materiali

suddetti devono essere inclusi i rivestimenti lignei posti in opera

anche non in aderenza a supporti incombustibili, mentre devono essere

esclusi i mobili imbottiti. Cio' e' ammesso alle seguenti condizioni:

 a) Il carico di incendio specifico qf sia limitato a 175 MJ/m²;

 b) sia istituito un servizio interno di emergenza

permanentemente presente, composto da un congruo numero di addetti,

che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento

dell'incendio e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono

essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato

di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996,

n. 609, a seguito del corso di tipo B di cui all'allegato IX del

decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998. I requisiti di idoneita'

tecnica di tali addetti - inclusa la capacita' di impiego delle

attrezzature di spegnimento - dovranno essere verificati ogni due

anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, mediante

l'accertamento previsto dalla predetta legge 28 novembre 1996, n.

609.

 In alternativa al servizio di emergenza di cui al punto b), si

puo' adottare un sistema di controllo automatico di fumi e calore,

dimensionato e realizzato in conformita' alle vigenti norme tecniche

di impianto e di prodotto, finalizzato a garantire, lungo le vie di

esodo, un'altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri.

 4. Nei restanti ambienti deve essere assicurata l'adozione di una

delle due soluzioni alternative, di seguito descritte:

 A) utilizzare materiali di classe di reazione al fuoco non

superiore a 2, secondo quanto indicato dalle tabelle 1, 2 e 3

allegate al decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005, e

successive modificazioni;

 installare prodotti isolanti con prestazioni di reazione al fuoco

conformi all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno del 15

marzo 2005 e successive modificazioni.

 B) mantenere materiali, ivi compresi quelli di arredamento, non

classificati ai fini della reazione al fuoco (inclusi i rivestimenti

lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti

incombustibili) a condizione che i detti ambienti garantiscano una

classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30.

 5. In tutti gli ambienti, ferme restando le indicazioni di cui al

punto 3, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

 • i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le

facce (tendaggi, drappeggi e sipari) devono essere di classe di

reazione al fuoco non superiore ad 1;

 • i mobili imbottiti posizionati nelle vie d'esodo ed in tutti

gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, ed i materassi

devono essere di classe 1 IM e di classe 2 IM nei restanti ambienti.

 E' consentito mantenere materiali suscettibili di prendere fuoco

su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) e i mobili

imbottiti non classificati, in quantita' tale che la loro superficie

(considerando per i mobili imbottiti la superficie in proiezione a

pavimento e a parete) non sia superiore al 20% della superficie

totale dell'ambiente in cui sono collocati (pavimento + pareti +

soffitto). Cio' e' ammesso ad una delle seguenti condizioni:

 a) siano posizionati in ambienti (atri, soggiorni) con presidio

continuativo di un addetto antincendio (es. addetto alla reception);

 b) siano posizionati in ambienti con carico di incendio

specifico qf limitato a 175 MJ/m² e sia stato istituito il servizio

interno di emergenza o, in alternativa a quest'ultimo, sia stato

adottato il sistema di controllo automatico di fumi e calore, cosi'

come descritti al punto 3.

3.3 Compartimentazione

 1. L'intera struttura ricettiva, ad eccezione delle aree a

rischio specifico, puo' costituire unico compartimento.

 2. Le aree a rischio specifico dovranno essere compartimentate

con strutture e serramenti aventi caratteristiche di resistenza al

fuoco non inferiori alla classe di resistenza al fuoco determinata ai

sensi del decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007.

3.4 Piani interrati

 1. Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate

non oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di -10,00 m. Le

predette aree, se ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m,

devono essere protette con impianto di spegnimento automatico.

3.5 Corridoi

 1. I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi

devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a

EI 30.

 2. Le porte di tutti i locali (camere per ospiti, ripostigli,

sale comuni, servizi, ecc.) in diretta comunicazione con le vie di

esodo, o con spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo,

devono essere dotate di dispositivo di auto chiusura.

3.6 Scale

 1. Ogni vano scala deve avere, in sommita', una superficie netta

di aerazione permanente non inferiore a 1 m², in cui e' consentita

l'installazione di sistemi di protezione dagli agenti atmosferici; se

tale protezione e' realizzata con infissi, questi devono essere

apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da

rivelatori automatici di incendio, o manualmente a distanza.

 2. E' consentito non realizzare nel vano scala la superficie di

aerazione di cui al comma 1, se sono rispettate tutte le seguenti

condizioni:

 a) il vano scala sia di tipo protetto in tutto il suo sviluppo;

 b) i materiali in esso impiegati siano di classe 0 o A1 in

misura pari almeno al 50% della superficie totale del vano scala

(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle rampe)

e, per la restante parte, siano conformi a quanto prescritto al punto

3.2, comma 2;

 c) qualora presenti nel vano scala, i materiali suscettibili di

prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe di reazione al

fuoco non superiore ad 1 e gli eventuali mobili imbottiti siano di

classe 1 IM.

 3. Qualora la protezione del vano scala non sia garantita a

causa, unicamente, della mancanza della porta di compartimentazione

in corrispondenza dello sbarco nell'atrio di ingresso, e' consentito

realizzare, in alternativa alla superficie di aerazione permanente in

sommita', un sistema di evacuazione forzata di fumo e calore che

garantisca tre ricambi/ora del volume del corpo scala.

**4. Misure per l'evacuazione in caso d'incendio**

4.1 Affollamento - Capacita' di deflusso

 1. Il massimo affollamento e' fissato in:

 - aree destinate alle camere: numero dei posti letto;

 - aree comuni a servizio del pubblico:

 a) per i locali adibiti a sala da pranzo e colazione: numero

dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare

dell'attivita';

 b) per gli spazi per riunioni, trattenimenti e simili: numero

dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare

dell'attivita' o quello che si ottiene considerando una densita' di

affollamento pari a 0,7 persone/m²;

 c) per le altre aree comuni: numero di persone ottenuto

considerando una densita' di affollamento pari a 0,4 persone/m2;

 - aree destinate ai servizi: numero delle persone

effettivamente presenti incrementato del 20%.

 2. Al fine del dimensionamento delle uscite, devono essere

considerate capacita' di deflusso non superiori ai seguenti valori:

 - per il piano terra: 50 persone/modulo;

 - per ogni piano diverso dal piano terra: 37,5 persone/modulo.

 Per i piani diversi dal piano terra, il valore massimo della

capacita' di deflusso puo' essere elevato a 50, se sono rispettate

tutte le seguenti condizioni:

 a) le scale siano almeno di tipo protetto, con la possibilita'

di sbarco nell'atrio d'ingresso alle condizioni indicate al punto

4.5.3;

 b) lungo i percorsi di esodo siano installati materiali di

classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0); eventuali corsie di

camminamento centrale e tendaggi abbiano almeno la classe 1 di

reazione al fuoco ed i mobili imbottiti la classe 1IM.

4.2 Sistema di vie di uscita

 1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere misurata

deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti, con esclusione

dei maniglioni antipanico.

 2. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti

ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti,

con ingombro non superiore a 8 cm.

 3. Nel sistema di vie di uscita e' vietato collocare specchi che

possano trarre in inganno sulla direzione da seguire nell'esodo.

 4. Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono

all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo, a

semplice spinta.

 5. Nelle strutture alberghiere site in immobili a destinazione

mista ed in edifici storici vincolati o riconosciuti pregevoli in

forza di vigenti disposizioni legislative nazionali o locali, le

porte, che immettono all'esterno o in luogo sicuro, possono essere

prive di maniglione antipanico e non aprirsi nel verso dell'esodo

purche' siano rispettate le seguenti condizioni:

 - le porte siano dotate di cartellonistica che ne indichi le

modalita' di apertura, con traduzione in varie lingue;

 - lungo le vie di esodo che conducono alle porte suddette, i

materiali siano conformi a quanto previsto al punto 3.2 e sia

presente idonea illuminazione di sicurezza, anche nel caso in cui le

vie d'esodo non siano ad uso esclusivo dell'attivita' ricettiva.

 Tali porte, inoltre, devono essere comunque apribili manualmente,

anche in assenza di alimentazione elettrica, e devono essere dotate

di un sistema di blocco meccanico in posizione di massima apertura.

Le modalita' di gestione di tali porte devono essere esplicitate nel

piano di emergenza.

4.3 Larghezza delle vie di uscita

 1. E' consentito utilizzare, ai fini dell'esodo, scale e passaggi

aventi larghezza minima di 0,90 m, da computarsi pari ad un modulo

nel calcolo del deflusso.

 2. Sono ammessi restringimenti puntuali, purche' la larghezza

minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80

m ed a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto

materiali di classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0).

4.4 Larghezza totale delle uscite

 1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in

numero di moduli, e' determinata dal rapporto tra il massimo

affollamento previsto e la capacita' di deflusso del piano.

 2. Per le strutture ricettive che occupano piu' di due piani

fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono

all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto

in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore

affollamento.

 3. Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate

anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili a semplice

spinta verso l'esterno.

 4. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini

della larghezza delle uscite.

4.5 Vie di uscita ad uso esclusivo

4.5.1 Edificio servito da due o piu' scale

 1. In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con

i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di

resistenza al fuoco non inferiori a EI 30, munite di congegno di

autochiusura.

 2. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni

camera e da ogni punto dei locali comuni, non puo' essere superiore

a:

 a) 40 m, per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala

di sicurezza esterna;

 b) 30 m, per raggiungere una scala protetta, che faccia parte

del sistema di vie di uscita.

 3. La lunghezza dei corridoi ciechi non puo' essere superiore a

15 m.

 4. Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m

qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali

installati a parete e a soffitto siano di classe 0 - A1 - (A2-s1,d0)

di reazione al fuoco e non sia presente materiale suscettibile di

prendere fuoco su entrambe le facce.

 5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni

camera e da ogni punto dei locali comuni, puo' essere incrementato di

ulteriori 5 m, mentre i corridoi ciechi possono essere incrementati

di ulteriori 10 m, se sono rispettate le seguenti condizioni:

 • tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe

0 - A1 - (A2-s1,d0) di reazione al fuoco;

 • le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi

possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco EI 30 e siano

dotate di dispositivo di autochiusura.

4.5.2 Edificio servito da una sola scala

 1. La comunicazione del vano scala con i piani interrati puo'

avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente

porte di tipo EI 60 munite di congegno di autochiusura.

 2. In edifici con piu' di due piani fuori terra e' ammesso

disporre di una sola scala, purche' questa sia almeno di tipo

protetto.

 3. Per le attivita' ricettive ubicate in edifici aventi altezza

antincendio maggiore di 24 m e non superiore a 32 m, e' consentita la

presenza di una sola scala, purche' sia rispettata una delle seguenti

condizioni:

 a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna;

 b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto

di spegnimento automatico esteso all'intera attivita', conforme alle

disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20

dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio

2013.

 4. La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere

limitata a 15 m. Tale lunghezza puo' essere incrementata di 5 m

qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali

installati a parete e a soffitto siano di classe 0 - A1 - (A2-s1,d0)

di reazione al fuoco e non sia presente materiale suscettibile di

prendere fuoco su entrambe le facce.

 5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni

camera e da ogni punto dei locali comuni, puo' essere incrementato di

ulteriori 10 m, se sono rispettate le seguenti condizioni:

 • tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe

di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0), con la sola eccezione di

eventuali corsie di camminamento centrale che sono ammesse di classe

1 di reazione al fuoco;

 • le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi,

possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30 e

siano dotate di dispositivo di autochiusura.

 6. Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, e'

consentito non realizzare le scale di tipo protetto alle seguenti

condizioni:

 - la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia

limitata a 20 m:

 - i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe

di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0);

 - non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su

entrambe le facce.

 7. Limitatamente agli edifici a quattro piani fuori terra, e'

consentito non realizzare le scale di tipo protetto con l'adozione di

una delle due soluzioni alternative, A o B, di seguito descritte:

 A) - i materiali installati nelle scale e nei corridoi che

adducono alle scale abbiano classe di reazione al fuoco 0 - A1 -

(A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento

centrale, per le quali e' ammessa la classe 1 di reazione al fuoco;

 - le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza

al fuoco almeno EI 15;

 - nelle camere siano presenti coperte e copriletto di classe 1

di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone,

poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;

 B) - i materiali installati nelle scale e nei corridoi che

adducono alle scale abbiano classe di reazione al fuoco 0 - A1 -

(A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento

centrale, per le quali e' ammessa la classe 1 di reazione al fuoco;

 - dalle scale e dai corridoi sia eliminato ogni altro materiale

combustibile;

 - le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza

al fuoco almeno EI 15.

 8. Resta fermo, per gli edifici serviti da scale non protette,

che la lunghezza totale del percorso che adduce su luogo sicuro sia

limitata a 40 m; tale lunghezza puo' essere incrementata di 5 m alle

seguenti condizioni:

 - i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe

di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0);

 - non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su

entrambe le facce.

4.5.3 Atrio di ingresso

 1. Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso,

quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo; devono,

pertanto, essere rispettate le seguenti disposizioni:

 • i materiali installati nell'atrio e nei locali adiacenti e

non separati da esso, devono essere conformi a quanto prescritto per

le vie di esodo al punto 3.2;

 • nell'atrio non devono essere installate apparecchiature a

fiamma ed ogni altra apparecchiatura da cui possa derivare pericolo

di incendio.

4.6 Vie di uscita ad uso promiscuo

 1. Le attivita' ricettive ubicate in edifici a destinazione mista

possono essere servite da scale ad uso promiscuo, se sono rispettate

le seguenti condizioni:

 • l'edificio abbia altezza antincendio non superiore a 32 m;

 • l'attivita' ricettiva sia separata dalla scala e dal resto

del fabbricato con elementi con caratteristiche di resistenza al

fuoco almeno REI/EI 60;

 • le comunicazioni dei vani scala, costituenti vie di esodo per

gli occupanti dell'attivita' ricettiva, con i piani cantinati siano

dotate di porte resistenti al fuoco almeno EI 60;

 • le scale siano dotate di impianto di illuminazione di

sicurezza.

 2. In relazione al numero di scale a servizio di ogni piano

dell'attivita' ricettiva, deve essere osservato, inoltre, quanto

segue:

 - presenza di due o piu' scale: la lunghezza massima dei

percorsi dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non puo'

superare i 25 m e quella dei corridoi ciechi i 15 m; tali lunghezze

massime possono essere incrementate di 5 m, a condizione che lungo i

percorsi d'esodo, i materiali installati a parete, a pavimento o a

soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0) e

che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al

fuoco almeno EI 30;

 - presenza di una sola scala: l'attivita' ricettiva deve essere

distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250

m²; la lunghezza massima del percorso dalla porta di ogni camera alla

scala non puo' superare i 15 m; e' consentito che tale lunghezza

massima sia incrementata di 5 m e che la superficie massima dei

compartimenti suddetti raggiunga i 350 m², a condizione che lungo i

percorsi d'esodo, i materiali installati a parete, a pavimento o a

soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0) e

che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al

fuoco almeno EI 30;

 3. E' consentita la comunicazione tra gli ambienti di ricevimento

dell'attivita' ricettiva e le parti comuni dell'edificio, se sono

rispettate le seguenti condizioni:

 • l'ambiente di ricevimento sia permanentemente presidiato;

 • nell'ambiente di ricevimento non siano presenti sostanze

infiammabili;

 • la larghezza della scala e della via di esodo che conduce

all'esterno dell'edificio sia commisurata al piano di massimo

affollamento dell'attivita' ricettiva.

**5. Altre disposizioni**

5.1 Aree ed impianti a rischio specifico

 1. Si considerano aree a rischio specifico:

 a) locali di superficie superiore a 12 m² destinati a deposito

di materiale combustibile;

 b) locali destinati a deposito, di superficie qualsiasi, in

diretta comunicazione con il sistema di vie di esodo;

 c) lavanderie e stirerie.

 2. Per le aree a rischio specifico devono essere previste le

seguenti misure:

 - le strutture e le porte di separazione devono possedere

caratteristiche di resistenza al fuoco valutate in conformita' al

decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007;

 - deve essere prevista una ventilazione naturale non inferiore

ad 1/40 della superficie in pianta.

 E' consentito limitare la superficie di ventilazione ad 1/100

della superficie in pianta, ottenibile anche mediante camini o

condotte, realizzati a regola d'arte, ed adottare strutture di

compartimentazione congrue con il carico di incendio specifico, che

non deve comunque superare 1052 MJ/m², a condizione che l'impianto di

rivelazione (da installare in tutte le attivita' ricettive ai sensi

del punto 6.3) sia integrato da un sistema di controllo automatico

dei fumi e calore, progettato, realizzato e gestito secondo la regola

dell'arte, in conformita' alle disposizioni legislative e

regolamentari applicabili.

 3. In alternativa al sistema di controllo automatico di fumi e

calore, puo' essere installato un impianto di spegnimento automatico

a protezione del locale, oppure puo' essere costituito un servizio

interno di emergenza permanentemente presente, composto da un congruo

numero di addetti, che consenta di promuovere un tempestivo

intervento di contenimento dell'incendio e di assistenza all'esodo.

Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono

avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3

della Legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo B

di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo

1998.

 4. E' consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza

al fuoco e di ventilazione in locali destinati a deposito aventi

superficie non superiore a 5 m² e carico di incendio specifico non

superiore a 350 MJ/m²; qualora il locale sia in diretta comunicazione

con le vie di esodo, o con spazi adiacenti e non separati dalle vie

di esodo, si deve comunque rispettare quanto previsto al punto 3.5.2.

5.2 Depositi di liquidi infiammabili

 1. All'interno del volume dell'edificio e' consentito detenere

prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze

igienico-sanitarie, posti in armadi metallici dotati di bacino di

contenimento. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito,

con esclusione dei locali aventi le caratteristiche descritte al

punto 5.1.4.

5.3 Servizi tecnologici

 1. Si considerano fra i servizi tecnologici le seguenti tipologie

di impianto:

 a) ascensori e montacarichi;

 b) termici e/o preparazione cibi;

 c) condizionamento e/o ventilazione;

 d) elettrici;

 e) produzione di energia (es. fotovoltaico, fuel cell,

cogeneratori, ecc.);

 f) trattamento delle acque;

 g) frigoriferi;

 h) protezione attiva.

 Detti impianti devono essere progettati, realizzati e gestiti

secondo la regola dell'arte, in conformita' alle disposizioni

legislative e regolamentari applicabili.

 2. Qualora siano previsti attraversamenti di strutture aventi

funzione di compartimentazione, dovra' essere garantita la

continuita' delle caratteristiche di resistenza al fuoco.

 3. Per gli impianti elettrici, i seguenti sistemi di utenza

devono disporre di impianti di sicurezza e avere autonomia minima

stabilita come segue:

 • rivelazione e allarme: 30 minuti;

 • illuminazione di sicurezza: 1 ora;

 • impianti idrici antincendio (ove previsti): 30 minuti.

 L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare lungo le

vie di uscita un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux ad 1

m di altezza dal piano di calpestio.

 4. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione

facilmente accessibile e segnalata. Deve essere altresi' installato,

in posizione facilmente accessibile, segnalata e in prossimita'

dell'accesso principale, un dispositivo di sgancio elettrico generale

che intervenga sulla fornitura elettrica (contatore); nel caso in cui

detta fornitura sia interna all'edificio, in corrispondenza del

dispositivo di sgancio deve essere apposto un segnale che indichi

tale evenienza e l'esatta ubicazione del punto fornitura.

 5. E' consentita la presenza di caminetti e di stufe tradizionali

esclusivamente nelle aree comuni.

 6. I caminetti e le stufe tradizionali, sia del tipo a fiamma

libera (caminetto a focolare aperto) sia del tipo protetto (caminetto

a focolare chiuso), possono essere installati se sono rispettate le

seguenti prescrizioni specifiche:

 • devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la

regola dell'arte, in conformita' alle disposizioni legislative e

regolamentari applicabili;

 • i canali da fumo devono essere realizzati in modo da non

costituire causa d'innesco e propagazione d'incendio;

 • non devono essere posizionati in corrispondenza dei percorsi

di esodo;

 • devono essere installati in locali separati dal sistema di

vie di esodo principale dell'attivita' ricettiva mediante strutture e

serramenti di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30;

 • il personale dell'attivita' ricettiva che si occupa della

gestione della sicurezza deve essere adeguatamente formato all'uso e

alla sicurezza dell'apparecchiatura;

 • sia posizionato almeno un estintore a polvere 34A-233B, in

prossimita' dell'installazione;

 • attorno al caminetto deve essere presente esclusivamente

materiale incombustibile; tale area di sicurezza deve svilupparsi,

sia in altezza che in larghezza, per una distanza dal caminetto pari

ad almeno 200 cm nel caso di focolare aperto e ad almeno 100 cm nel

caso di focolare chiuso.

**6. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi**

6.1 Estintori d'incendio

 1. Tutte le attivita' ricettive devono essere dotate di estintori

d'incendio portatili, ubicati in posizione facilmente accessibile e

visibile ed essere distribuiti in modo uniforme nell'area da

proteggere, preferibilmente in prossimita' delle uscite di piano;

appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione,

anche a distanza.

 2. Gli estintori d'incendio portatili devono:

 - avere adeguata capacita' estinguente;

 - essere posizionati a distanza reciproca non superiore a 30 m;

 - essere previsti in ragione di 1 estintore ogni 200 m² di

pavimento o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

 3. A protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono

essere previsti estintori d'incendio di tipo idoneo al luogo di

installazione.

6.2 Impianti idrici antincendio

 1. Le attivita' ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori

terra devono essere protette da una rete di idranti conforme alle

disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20

dicembre 2012.

 2. In caso di applicazione della norma UNI 10779, si deve

prevedere la realizzazione della sola protezione interna, con livello

di pericolosita' 1 e alimentazione idrica di tipo singolo.

 3. Negli edifici fino a tre piani fuori terra non sussiste

l'obbligo di realizzare la rete di idranti, a condizione che siano

installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non

inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano, e che sia

assicurata la presenza di addetti antincendio addestrati al loro

utilizzo.

 4. Nelle attivita' ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori

terra, in alternativa alla rete di idranti di cui al punto 1, devono

essere rispettate le seguenti prescrizioni:

 a) devono essere installati estintori carrellati a polvere con

carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per

piano e deve essere assicurata la presenza di addetti antincendio

addestrati al loro utilizzo;

 b) deve essere installata una colonna a secco, realizzata

secondo la regola dell'arte, ed avente le seguenti caratteristiche:

 • deve essere presente un attacco di mandata per autopompa,

alla base della colonna e all'esterno dell'edificio, in posizione

facilmente e sicuramente accessibile ai Vigili del fuoco;

 • deve essere presente almeno un attacco UNI 45 ad ogni

piano, in prossimita' della relativa uscita; in prossimita' di

ciascun attacco deve essere prevista una lancia erogatrice e una

idonea dotazione di tubazioni flessibili, sufficienti a raggiungere

ogni punto dell'attivita';

 • devono essere installati dei dispositivi di sfiato

dell'aria, in numero, dimensione e posizione idonei, in relazione

alla caratteristiche plano-altimetriche della tubazione;

 • lo sviluppo plano-altimetrico dell'impianto deve essere

tale da garantirne il completo drenaggio;

 • la colonna deve essere dimensionata in modo tale che,

considerando una pressione dell'alimentazione da autopompa dei Vigili

del fuoco pari a 0,8 MPa, sia garantito l'impiego simultaneo di non

meno di 3 attacchi DN 45 nella posizione idraulicamente piu'

sfavorevole (o di tutti gli attacchi della rete, se in numero

inferiore a 3), con una portata minima per ciascun attacco pari a 120

l/min ed una pressione residua alla valvola non minore di 0,2 Mpa.

6.3 Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio

 1. Tutte le attivita' ricettive devono essere dotate di impianto

di rivelazione e segnalazione allarme incendio. L'impianto deve

essere progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte,

in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro

dell'interno del 20 dicembre 2012.

**7. Segnaletica di sicurezza**

 1. Le aree dell'attivita' ricettiva devono essere provviste di

segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza

antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e

successive modificazioni.

 L'adozione della colonna a secco di cui al punto 6.2, comma 4,

deve essere segnalata con cartellonistica riportante la dicitura

"attivita' dotata di colonna a secco per VVF", posta in

corrispondenza del relativo attacco di mandata per autopompa ed in

prossimita' dell'ingresso dell'attivita'.

**8. Gestione della sicurezza**

8.1 Generalita'

 1. Il responsabile dell'attivita' ricettiva deve rispettare gli

obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' previsti dalla

normativa vigente in materia.

 2. In edifici a destinazione mista dovra' essere assicurato il

coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di

emergenza tra le attivita' presenti nell'edificio.

 3. Tra le misure finalizzate al coordinamento della gestione

dell'emergenza, si dovra' prevedere:

 • l'installazione di almeno un pulsante manuale di allarme,

posizionato nelle parti comuni dell'edificio misto, con cui si attivi

una segnalazione d'allarme all'interno dell'attivita' alberghiera;

 • la possibilita' di estendere la segnalazione di allarme agli

spazi dell'edificio non destinati ad attivita' alberghiera.

8.2 Piano d'emergenza

 1. Il responsabile dell'attivita' ricettiva e' tenuto a

predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie misure

organizzative e gestionali da attuare in caso incendio. Tale piano di

emergenza deve essere mantenuto costantemente aggiornato.

 2. Devono essere pianificate - ed indicate nel piano di emergenza

- le procedure per l'assistenza a persone con limitate capacita'

sensoriali e/o motorie, che possono incontrare difficolta' specifiche

nelle varie fasi dell'emergenza.

 3. La procedura di chiamata dei Vigili del fuoco, contenuta nel

piano di emergenza, deve prevedere, tra le informazioni fondamentali

da comunicare al 115, quella relativa all'eventuale presenza della

colonna a secco, di cui al punto 6.2, comma 4.

8.3 Istruzioni di sicurezza

8.3.1 Istruzioni da esporre a ciascun piano.

 1. A ciascun piano, lungo le vie di esodo, devono essere esposte

planimetrie d'orientamento. In tali planimetrie deve essere

adeguatamente segnalata, tra l'altro, la posizione e la funzione di

eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati alla

sosta in emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte

capacita' sensoriali e/o motorie.

8.3.2 Istruzioni da esporre in ciascuna camera.

 1. In ciascuna camera, con apposita cartellonistica esposta bene

in vista, devono essere fornite precise istruzioni sul comportamento

da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, il testo deve

essere redatto in lingue diverse, di maggiore diffusione tra la

clientela della struttura ricettiva. Le istruzioni debbono essere

accompagnate da una planimetria, che indichi schematicamente la

posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale

ed alle uscite.

 2. Le istruzioni esposte nelle camere debbono riportare il

divieto di usare gli ascensori in caso di incendio e devono, inoltre,

indicare i divieti di:

 - impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di

vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in

genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati

con combustibili solidi, liquidi o gassosi;

 - tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei

locali facenti parte del volume destinato all'attivita'.